

- tale Accordo Istituzionale prevede che Invitalia, sulla base di specifiche convenzioni, possa agire quale struttura tecnica per l'attuazione delle principali componenti del "Progetto Pompei": il completamento della progettazione e il supporto all'attuazione delle opere; la definizione delle sue componenti (in particolare l'analisi economico-finanziaria e la proposta di Grande Progetto); il supporto tecnico per l'attuazione dei diversi Piani (conoscenza, opere, fruizione, comunicazione, rafforzamento tecnologico) in cui il Progetto stesso si articola.

CONSIDERATO CHE

- Invitalia, istituita con decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, ha lo scopo di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari;
- l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, con apposite convenzioni, siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate;
- la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 46), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indica Invitalia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2); prevede inoltre che Invitalia predisponga un piano di riordino finalizzato a ridurre a non più di tre il numero delle Società controllate che dovranno caratterizzarsi (3.3.1) "a) per la capacità di promozione e gestione di interventi di innovazione tecnologica nella costituzione di reti materiali e immateriali ovvero b) per la capacità di promozione e gestione di interventi di finanza d'impresa anche attraverso l'eventuale coinvolgimento di investitori privati";

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo

1. Le Amministrazioni di cui alla presente convenzione affidano ad Invitalia la realizzazione delle azioni utili e necessarie ad accelerare e qualificare il percorso di attuazione del "Progetto Pompei", secondo i tempi, le modalità e le condizioni definite nell'ambito del suddetto Progetto e dell'Accordo Istituzionale sottoscritto il 6 ottobre 2011 dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale, allegato alla presente convenzione, e definite dal Programma Operativo delle Azioni di cui al successivo art. 3.

Art. 3 - Il Programma Operativo delle Azioni

1. Invitalia, entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione, trasmetterà alle Amministrazioni di cui alla presente convenzione, ai fini dell'approvazione - previo parere dello *Steering Committee* di cui all'art. 3 del suddetto Accordo Istituzionale - il Programma Operativo delle Azioni (di seguito POA o Programma).
2. Il POA definisce i contenuti delle attività affidate ad Invitalia, pianificandone le azioni e presentandone gli obiettivi, tenendo conto delle linee indicate dal "Progetto Pompei" di cui alle Premesse e dal Piano Operativo ed Esecutivo, di cui all'art. 5 dell'Accordo Istituzionale, nell'ambito delle categorie di seguito sintetizzate:

- A. supporto per la definizione del Piano Operativo ed Esecutivo di cui all'art. 5 dell'Accordo Istituzionale degli interventi da realizzare (con riferimento al sopra citato "Progetto Pompei");
 - B. supporto per l'integrazione e aggiornamento della progettazione già disponibile nell'ambito dei progetti individuati dal MIBAC; integrazione ed aggiornamento degli elaborati progettuali sino a livello di effettiva appaltabilità;
 - C. supporto per l'analisi economico-finanziaria, la definizione e la redazione della proposta di Grande Progetto (Reg. CE 1080/2006, artt. 39, 40 e 41);
 - D. supporto tecnico per l'attuazione operativa dei diversi Piani del Progetto Pompei (Conoscenza, Opere, Fruizione, Sicurezza e Rafforzamento SANP); per il completamento della nuova progettazione derivante dalla campagna studi, rilievi e diagnosi del "Piano della Conoscenza" ai fini della loro appaltabilità; supporto alla Stazione appaltante fino alla fase di pubblicazione dei Bandi di gara.
3. Il POA indicherà, tra le Amministrazioni di cui alla presente Convenzione, l'Amministrazione o le Amministrazioni di riferimento per ciascuna delle attività previste dal Programma stesso.

Art. 4 - Durata

1. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2015 con esclusione del tacito rinnovo.

Art. 5 - Modalità di realizzazione

1. Per l'esecuzione delle attività del POA, secondo le modalità di realizzazione ivi descritte, Invitalia si avvarrà del personale proprio e di quello delle sue società controllate nonché direttamente di queste ultime e, nel rispetto della normativa vigente, di società e di organismi e consulenti, selezionati in base a riconoscibili livelli di competenza e comprovata esperienza.
2. Qualora, per l'esecuzione di specifiche azioni o parti del POA, Invitalia ritenga di doversi avvalere di soggetti o organismi esterni, gli affidamenti e le attività dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti.
3. Alle Amministrazioni di cui alla presente Convenzione sarà riservata la definizione degli indirizzi e degli obiettivi operativi e la sorveglianza tecnico-istituzionale. L'approvazione del POA, anche attraverso lo *Steering Committee* di cui all'art. 3 dell'Accordo Istituzionale.
4. Il Gruppo di Lavoro Tecnico del MIBAC ed il Gruppo di Lavoro del DAR/DPS, di cui all'art. 5 dell'Accordo Istituzionale, soprintendono l'attuazione operativa del Progetto e precostituiscono le condizioni di effettiva operatività e realizzabilità del Progetto; assicurano la messa a punto, la condivisione e l'aggiornamento delle funzioni operative e delle relazioni di interfaccia con gli altri soggetti coinvolti nel Progetto; consentono il confronto e la valutazione degli aspetti operativi, gestionali, istituzionali e tecnici dell'intero processo; verificano la corretta attuazione delle convenzioni attuative del "Progetto Pompei".

Art. 6 - Risorse finanziarie, rendicontazione e pagamenti

1. Al fine di realizzare le attività previste dal POA di cui al precedente art. 3, le Amministrazioni di cui alla presente Convenzione, si impegnano a finanziare il Programma per un importo massimo di 6.000.000 (sei milioni) di euro, comprensivi di IVA, ove prevista. DAR
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali si impegna a cofinanziare, con successivo atto aggiuntivo alla presente convenzione, le attività di cui al comma 1 per un importo massimo di 1.000.000,00 (un milione) di Euro a valere sulle risorse dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2012 - CdR n. 7 - Direzione generale per le antichità. Tale atto aggiuntivo sarà sottoscritto nel momento in cui dette risorse saranno iscritte nello stato di previsione della spesa per l'anno 2012 dello stesso CdR n.7. MIBACT
3. Il Ministero dello sviluppo economico- Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica si impegna a cofinanziare le attività di cui al comma 1 per un importo massimo di 2.000.000 (due milioni) di euro a valere su risorse FESR (DAR/DPS) e per 3.000.000 (tre milioni) di euro a valere su risorse FAS (DAR/ DPS). DPS
4. Invitalia co-finanzia le attività da realizzare per un importo corrispondente al 2% (due per cento) dei costi effettivamente riconosciuti da MIBAC, DAR e DPS in sede di rendicontazione, fino ad un limite massimo di 120.000,00 (centoventimila) euro.

5. Il pagamento dei corrispettivi ad Invitalia per la realizzazione del POA avverrà mediante mandati di pagamento, da liquidare entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta accompagnata dalle rendicontazioni delle spese sostenute da Invitalia, da specifici report di monitoraggio e previo parere dello *Steering Committee* ed a seguito dell'approvazione da parte delle Amministrazioni di cui alla presente Convenzione, ciascuna per la propria quota e per le attività facenti capo a ciascuna o ad alcune delle medesime Amministrazioni.
6. Le Amministrazioni di cui alla presente Convenzione, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e ciascuna per la propria quota, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, corrispondono ad Invitalia un'anticipazione pari al 15% del totale dell'importo di cui al comma primo del presente articolo, previa presentazione ed approvazione del POA di cui all'art. 3.
7. Invitalia è tenuta a rendicontare le attività realizzate e i costi sostenuti secondo le regole di rendicontazione stabilite per ciascuna specifica fonte di finanziamento attivata dalle amministrazioni di cui alla presente Convenzione.
8. Il POA, di cui al precedente art. 3, indicherà le specifiche modalità di rendicontazione da adottare per ciascuna delle attività, nel rispetto delle norme e dei regolamenti, anche comunitari, vigenti e previsti per le diverse fonti finanziarie attivate per il finanziamento delle attività.

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Invitalia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 8 - Relazioni

1. Invitalia presenterà alle Amministrazioni di cui alla presente Convenzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, per il periodo di durata della Convenzione, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, inviata anche allo *Steering Committee*.
2. Al termine delle attività oggetto della presente Convenzione sarà predisposta da Invitalia una relazione conclusiva sul lavoro svolto.

Articolo 9 - Riservatezza

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Invitalia verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico sono riservati. In tal senso, Invitalia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti le cautele necessarie a tutelare la riservatezza e il segreto in tutte le fasi dell'istruttoria.

Articolo 10 - Diritti di proprietà

1. Le Amministrazioni di cui alla presente Convenzione, acquisiscono la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software realizzate ad hoc e dell'altro materiale e documentazione anche didattico e creato, inventato, predisposto o realizzato nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente Convenzione, nei limiti di quanto acquisito da Invitalia e fatti salvi i diritti di terzi.

Articolo 11 - Consenso al trattamento dei dati

1. Le parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 12 - Controversie

1. Per le eventuali controversie afferenti la presente Convenzione dovrà essere esperito un tentativo di composizione bonaria e, in caso di esito negativo, le stesse ~~seranno~~ deferite al giudizio esclusivo del Foro di Roma.

Articolo 13 - Rinvio a norme

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Articolo 14 - Obbligatorietà della Convenzione

1. La presente Convenzione è immediatamente operativa per Invitalia e, per quanto concerne le Amministrazioni stipulanti, è sottoposta, previa approvazione nelle forme di legge, alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme di contabilità e dal Codice dei contratti Pubblici, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'inefficacia della Convenzione medesima. L'inefficacia, in tal caso, decorre dalla data in cui ciascuna Amministrazione è a conoscenza dell'eventuale esito negativo dei suddetti controlli.
2. La presente Convenzione è redatta in quattro originali, di cui 3 per le Amministrazioni stipulanti ed uno per Invitalia.

Allegato: Accordo Istituzionale per l'attuazione del "Progetto Pompei"

Roma, li 118 OTT. 2011

Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

- Il Direttore generale per le antichità
Dot. Luigi Malnati

- Il Soprintendente della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei
Dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro

Il Coordinatore della Struttura di missione P.O.R.E.
Prof. Ernesto Somma

Il Capo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
Ing. Aldo Mancuti

L'Amministratore Delegato di INVITALIA
Dot. Domenico Arcuri

Allegato nr. 5
alla Prima Relazione semestrale al
Parlamento del Direttore generale
del Grande Progetto Pompei

INTESA INTERISTITUZIONALE "PROGETTO POMPEI"

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che l'area archeologica di Pompei costituisce uno dei patrimoni più preziosi a livello internazionale dal punto di vista artistico e culturale che richiama ogni anno milioni di visitatori, tanto da rappresentare un bene di rilevanza strategica per l'Italia, l'Unione Europea e la stessa comunità internazionale;

TENUTO CONTO dell'esigenza di avviare iniziative finalizzate a consolidare e valorizzare tale patrimonio artistico attraverso interventi di restauro di alcune aree della città archeologica;

CONSIDERATO che l'Unione Europea ha valutato positivamente il "Progetto Pompei" presentato dall'Italia, disponendo il finanziamento di 105 milioni di euro al fine di consentire la realizzazione di mirati interventi nell'area;

RITENUTO prioritario assicurare che il piano di interventi previsti nel "Progetto Pompei" venga realizzato ponendo in essere tutte le misure idonee a prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione della criminalità, anche attraverso una più intensa e costante collaborazione tra i soggetti coinvolti, e ad una efficace rete di monitoraggio sugli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché ad assicurare e la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;

RITENUTO fondamentale promuovere la diffusione della cultura della legalità, anche in relazione alla tutela dei patrimoni artistici, nelle scuole di ogni ordine e grado;

Tanto premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza "Progetto Pompei")

1. Per le finalità indicate in premessa è istituito presso la Prefettura di Napoli il "Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del Progetto Pompei", di seguito denominato "Gruppo di Lavoro".

2. Il predetto Gruppo di Lavoro, coordinato da un Prefetto, è composto da:
- a) un rappresentante del Ministro della coesione territoriale;
 - b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
 - c) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - d) un rappresentante dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - e) un rappresentante della Prefettura - UTG di Napoli.

Art. 2

(Compiti del Gruppo di lavoro)

1. Il Gruppo di Lavoro svolge tutte quelle attività idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti di lavori, servizi e forniture connessi alla realizzazione del progetto e a garantire la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone il monitoraggio.

Il Gruppo di Lavoro:

- collabora nella predisposizione dei bandi di gara e dei relativi contratti in particolare in relazione all'inserimento di clausole e condizioni finalizzate a prevenire tentativi di infiltrazione criminale e monitora le procedure di gare anche al fine di evitare forme di concorrenza sleale;
- monitora la corretta realizzazione degli interventi, a tal fine promuovendo l'attivazione del potere di accesso ai cantieri e l'intervento del Gruppo interforze di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003.

Art. 3

(Raccordo operativo con il Prefetto di Napoli)


1. Il coordinatore del Gruppo di lavoro informa il Prefetto di Napoli con il quale opera in stretto raccordo sull'attività svolta, anche ai fini dell'individuazione e attivazione degli idonei strumenti di prevenzione e contrasto di competenza di quest'ultimo.
2. Il supporto tecnico-logistico all'attività del Gruppo di lavoro è assicurato dalla Prefettura UTG di Napoli nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili.

Art. 4
(Efficacia dell'Intesa)

1. La presente intesa avrà efficacia fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nel "Progetto Pompei".

Roma, 20 GEN. 2012

IL MINISTRO
DELL'INTERNO




IL MINISTRO
DELLA COESIONE TERRITORIALE




IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI



IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA



IL PRESIDENTE
DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA
SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE



Allegato nr. 6

alla Prima Relazione semestrale al
Parlamento del Direttore generale
del Grande Progetto Pompei

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
tra
PREFETTURA-U.T.G. DI NAPOLI
e
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI NAPOLI E POMPEI

In data 5 aprile 2012 presso il Palazzo del Governo di Napoli, la Prefettura – U.T.G. di Napoli (di seguito Prefettura) e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (di seguito Soprintendenza) in qualità di Stazione Appaltante per i Lavori, Servizi e forniture previsti nell'allegato progetto (di seguito "Opere");

premesse che

il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito Mibac) ha elaborato il "Grande Progetto Pompei" recante iniziative finalizzate ad interventi di conoscenza, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico di Pompei;

la Commissione Europea - Direzione Politica regionale ha dichiarato l'ammissibilità del "Grande Progetto Pompei" presentato dall'Italia, disponendo il finanziamento di 105 milioni di euro al fine di consentire la realizzazione di mirati interventi nell'area;

in data 6.10.2011 è stato sottoscritto un Accordo Istituzionale tra il Ministro per i beni e le Attività Culturali e il Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, nel quale si individua come struttura tecnica per l'attuazione del Progetto la soc. Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) soc. in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

in data 18.10.2011, a seguito di tale Accordo la Direzione Generale alle Antichità e la Soprintendenza (Mibac), il Dipartimento per gli Affari Regionali (Presidenza del Consiglio), il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica e la soc. Invitalia hanno sottoscritto una Convenzione nella quale si definiscono le attività di supporto per la realizzazione del Grande Progetto Pompei, in particolare per quanto concerne le fasi propedeutiche agli appalti di lavori, servizi e forniture; con il fine di coordinare tutte le attività previste presso il Segretariato Generale del Mibac è stato istituito il Gruppo di coordinamento Operativo del quale fanno parte i soggetti sottoscrittori della Convenzione;

in data 20 gennaio 2012 è stata sottoscritta dalle Amministrazioni interessate al "Grande Progetto Pompei" un'intesa interistituzionale, diretta ad assicurare che il piano di interventi previsti nel progetto venga realizzato ponendo in essere tutte le misure idonee a prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione della criminalità, anche attraverso una più intensa e costante collaborazione tra i soggetti coinvolti e ad una efficace rete di monitoraggio sugli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché mediante la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;

per le suddette finalità è stato istituito presso la Prefettura di Napoli – il cui Ufficio Antimafia dal corrente mese di aprile è stato potenziato con un nucleo di appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza - il "Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del Progetto Pompei", di seguito Gruppo di lavoro, il quale collabora nella predisposizione dei bandi di gara e dei relativi contratti, in particolare in relazione all'inserimento di clausole e condizioni finalizzate a prevenire tentativi di infiltrazione criminale e monitora le procedure di gara, anche al fine di evitare forme di concorrenza sleale, e la corretta realizzazione degli interventi, a tal fine promuovendo l'attivazione del potere di accesso e l'intervento del Gruppo interforze di cui al decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003;

è volontà dei firmatari del presente Protocollo di Legalità (di seguito "Protocollo") avviare coordinate iniziative per contrastare le ingerenze della criminalità organizzata e garantire la trasparenza delle procedure di gara secondo il modello di verifiche definite dalle Linee Guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ed approvate dal C.I.P.E. con delibera in data 3 agosto 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.3 del 4 gennaio 2012;

a tal fine riveste una fondamentale importanza il monitoraggio dei flussi finanziari derivanti dagli appalti pubblici previsti nel "Progetto Pompei";

in ragione di ciò si ritiene opportuno adottare il sistema di monitoraggio definito con il "Progetto CAPACI" basato sul ricorso a conti unici dedicati all'opera e bonifici SEPA on line e descritto dal CIPE con le delibere 27 marzo 2008, n.50, 18 dicembre 2008, n.107 e 26 giugno 2009, n.34;

con riferimento alle predette opere la Soprintendenza riveste la qualifica di Stazione Appaltante;

la Prefettura e la Soprintendenza

convengono quanto segue

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo;

il presente Protocollo è finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle Opere

nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, nonché a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i richiami all'articolo 1-septies del d.l. 629/1982, convertito dalla legge 726/1982, agli articoli 4 e 5-bis del d.P.R. 490/1994, nonché al regolamento di semplificazione approvato con il d.P.R. 252/1998, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo 159/2011.

CAPO I

ART. 1

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI

1. Ai fini del presente Protocollo devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia:
 - a) appaltatore: ciascun soggetto affidatario di ogni gara, per cui la Soprintendenza è Stazione Appaltante, per l'affidamento della progettazione e/o dei lavori di realizzazione delle Opere;
 - b) subcontraente: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
 - c) terzo subcontraente: l'avente causa del subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere;
 - d) subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall'Appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione delle Opere.
2. Ai fini del presente protocollo deve intendersi per "filiera delle imprese" il complesso di tutti i soggetti, ad iniziare dalla stazione appaltante, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Vengono considerate in ogni caso incluse nella filiera e quindi soggette a monitoraggio, in ragione della loro vulnerabilità, le forniture di inerti e di materiale da costruzione, gli approvvigionamenti da cava e l'attività di smaltimento dei rifiuti.
3. Ai fini del presente Protocollo, la Soprintendenza, ha il compito di garantire – verso gli organi deputati ai controlli antimafia e verso il citato Gruppo di lavoro – il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all'esecuzione delle Opere, così come previsto nel presente Protocollo.
4. La Soprintendenza si impegna ad inserire nei contratti con gli appaltatori apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Soprintendenza stessa i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle Opere. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo,

ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte della Soprintendenza o dell'Appaltatore nei casi indicati nei successivi artt. 2, commi 5 e 7, e nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 4, comma 3 del presente Protocollo.

5. L'obbligo di conferimento dei dati, da assolvere con le modalità di cui al successivo art. 7, sussiste relativamente:
 - a) a tutti i contratti ed i subcontratti conclusi dall'appaltatore autorizzati o approvati dalla Soprintendenza per qualunque importo;
 - b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall'appaltatore per qualunque importo;
 - c) ai contratti e subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai terzi subcontraenti ed autorizzati o approvati dalla Soprintendenza per qualunque importo.L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo di macchinari e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.
6. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità successivamente indicate.
7. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.
8. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.

ART. 2

DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA

1. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/94 e art. 10 del D.P.R. 252/98 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L.217/2010. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione. Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 3.000 a trimestre effettuate da ciascun singolo operatore. Per dette ultime acquisizioni andranno comunque inserite nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.
2. La Soprintendenza si impegna ad acquisire dalla Prefettura, preventivamente alla stipula di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo e indipendentemente dal

loro importo, le informazioni antimafia sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti.

3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati accordi contrattuali, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle opere, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della Soprintendenza, mediante attivazione della clausola di cui al comma 5. La Soprintendenza procede all'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della perdita del contratto o del subcontratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art.7.
4. I termini per il rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 03.06.1998, n. 252 sono confermati in 45 giorni dalla richiesta. Decorso i predetti termini, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la Soprintendenza potrà procedere anche in assenza di definizione degli accertamenti sulle imprese, ferme restando le cautele previste dall'articolo 11, c. 2, e 11, c. 3, del D.P.R. 252/1998, nonché gli indirizzi operativi recati dalla direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernenti gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 12, comma 4, del d.P.R. 252/1998.
5. I contratti e i subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. La Soprintendenza effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione. In detti casi la Soprintendenza comunica senza ritardo alla Prefettura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.
6. Nella richiesta di informazioni, da inoltrarsi al Prefetto ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/98.
A tal fine la Soprintendenza trasmette alla Prefettura i seguenti documenti:
 - a) visura camerale storica, eventualmente integrata dalle ultime variazioni societarie che non fossero state già registrate;
 - b) certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con la dicitura antimafia.
7. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura alla Soprintendenza ed è immesso a cura di quest'ultima nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del contratto stipulato, salvo i casi di errore scusabile.

ART. 3

INFORMAZIONI ATIPICHE

1. La Soprintendenza si impegna ad effettuare le valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ai fini dell'eventuale esclusione delle ditte per le quali il Prefetto fornisca gli *"elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione ... dei requisiti soggettivi"*, secondo il disposto dell'art. 1 *septies* decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.
2. La facoltà di risoluzione del contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al subcontratto, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.P.R. 252/98, ovvero in conseguenza del rilascio di un'informazione supplementare atipica, sarà espressamente contenuta in un'apposita clausola dei contratti stipulati dalla Soprintendenza o dei subcontratti dai medesimo autorizzati.

ART. 4

*PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE
ED ONERI A CARICO DELLA SOPRINTENDENZA*

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione delle opere, la Soprintendenza si impegna :
 - i. ad inserire, nella documentazione di gara, il riferimento al Protocollo, quale documento di gara, normativo e contrattuale, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;
 - ii. a predisporre la documentazione di gara nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata maggiore attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali, nonché in ordine ai criteri di qualificazione ed alle modalità e i tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
 - iii. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegata al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:
 - a) Clausola n. 1
*"La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Soprintendenza, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)".
Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G.*
 - b) Clausola n. 2
"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei

lavori. Della denuncia sono informate la Soprintendenza e la Prefettura.”

c) Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura e la Soprintendenza in data 5 aprile 2012 e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.

2. La Soprintendenza si impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, punto iii), lettere a), b) e c) siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'appaltatore, sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici "della filiera" e che la violazione degli obblighi di cui alle predette lettere a) e b), sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La Soprintendenza valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.
3. La Soprintendenza si impegna altresì a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara e nei contratti stipulati (e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto) per la realizzazione delle opere quanto segue:
 - i. l'obbligo per tutti gli operatori e imprese della filiera dell'appaltatore di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Soprintendenza con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
 - ii. l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1).
 - iii. l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione, da parte della Soprintendenza, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. 252/98, a carico del cessionario, ed a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 1 *septies*, del D.L. 629/82, convertito nella L. 726/82 (informazioni atipiche).
Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 6, del presente Protocollo relativa al soggetto cessionario.
 - iv. l'obbligo per l'appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione della Soprintendenza all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Soprintendenza stessa, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10, comma 7, lett. a), b), c) del D.P.R. 252/98 sull'impresa distaccante.
Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo

coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 2, comma 6, del presente Protocollo relativa all'impresa distaccante.

4. La Soprintendenza si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
6. La Soprintendenza si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
7. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
8. L'obbligo di cui al comma 6 viene contrattualmente assunto, nei confronti della Soprintendenza, dall'appaltatore e, nei confronti di questi, dai subcontraenti e dai terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dalla Soprintendenza ai fini della revoca degli affidamenti.

ART.5

COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA LEGALITA' E LA SICUREZZA

1. Il Gruppo di lavoro collabora con la Soprintendenza nella predisposizione dei bandi di gara e dei relativi contratti, in particolare in relazione all'inserimento di clausole e condizioni finalizzate a prevenire tentativi di infiltrazione criminale e monitora le procedure di gara anche al fine di evitare forme di concorrenza sleale.

ART. 6

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI

1. L'obbligo di richiesta di informazioni al Prefetto, ai sensi dell'articolo 2, sussiste anche per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le

tipologie di prestazioni di seguito elencate:

- 1 trasporto di materiale a discarica;
- 2 smaltimento rifiuti;
- 3 fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
- 4 noli a freddo di macchinari
- 5 fornitura di ferro lavorato;
- 6 servizi di guardiania di cantiere;
- 7 servizi di logistica, di supporto, di vitto e alloggio del personale;
- 8 acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- 9 fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163);
- 10 noli a caldo di macchinari;
- 11 servizi di autotrasporti.

ART. 7

COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, la Soprintendenza si impegna a costituire e rendere operativa, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione delle opere. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema: a) Anagrafe degli esecutori; b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere. Tale infrastruttura informatica è allocata presso la Soprintendenza. Il flusso informativo è riservato al Gruppo di lavoro, al Gruppo interforze della Prefettura. Le informazioni contenute nella Banca dati devono consentire il monitoraggio:
 - i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le opere;
 - ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e delle modalità di monitoraggio finanziario di cui all'art.10;
 - iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.
2. I dati in questione verranno immessi in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche "Anagrafe degli esecutori". Tale Anagrafe degli esecutori contiene, tra le altre, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 2, comma 7, anche le seguenti informazioni essenziali:
 - individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
 - tipologia e importo del contratto o subcontratto;
 - annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
 - annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
 - indicazione del conto corrente dedicato.